

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3603 di giovedì 27 agosto 2015

Decreto palchi: considerazioni conclusive

Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014: considerazioni in riferimento all'applicazione del decreto e ad una idonea prevenzione degli incidenti e tutela dei lavoratori.

*Per favorire la corretta applicazione pratica del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, previsto dall'art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008, concludiamo oggi la pubblicazione dei "**Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014**" elaborati dall'Associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo (Assomusica) con il contributo tecnico dell'ASL Milano. Nei precedenti articoli di presentazione del documento si è parlato di gestione dei rischi derivati dalle interferenze, di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e della figura del "committente". In questa ultima parte vengono presentate le considerazioni conclusive degli autori, con riferimento all'applicazione del decreto e ad una idonea prevenzione degli incidenti e tutela dei lavoratori.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

[...]

Il d.lgs. n. 81/2008 non fornisce un elenco dei contenuti minimi del DUVRI, come invece avviene con l'allegato XV del d.lgs. n. 81/2008 per il PSC ed il POS. È quindi facoltà di ogni datore di lavoro committente redigere tale documento secondo criteri liberamente scelti ma che garantiscano semplicità, brevità e comprensibilità, completezza e idoneità. Tale scelta del legislatore è assolutamente condivisibile, in quanto la redazione del DUVRI rappresenta la conclusione del processo di valutazione dei rischi e attesta il formale adempimento agli obblighi di legge. Sostanzialmente, al fine di evitare eventi infortunistici o patologie professionali è necessario che il processo di valutazione sia stato condotto secondo i principi fondamentali dettati dal d.lgs. n. 81/2008 e che le misure di prevenzione e protezioni necessarie siano effettivamente attuate e dinamicamente verificate nel tempo.

Ciò detto, non si procederà pertanto a fornire un modello standard di DUVRI, ma si indicheranno qui alcuni elementi fondamentali che dovranno essere analizzati dai datori di lavori secondo criteri di competenza, diligenza e prudenza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Quello che segue è un elenco, esemplificativo ma non esaustivo, di alcuni fondamentali criteri utilizzati per valutare i rischi:

1) descrizione dei luoghi dove i lavori devono essere realizzati (all. I)

- a) dimensioni del luogo di installazione dell'opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l'opera temporanea medesima e le relative attrezzature;
- b) portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall'opera temporanea;
- c) portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;
- d) presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;
- e) caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra;

2) descrizione delle attività svolte dagli appaltatori

- a) cronoprogramma delle attività riportante:

1. le attività oggetto dell'appalto;
2. le aree di lavoro nelle quali saranno svolte le attività;
3. le attività lavorative omogenee per rischio;
4. gli esecutori delle attività omogenee;
5. la calendarizzazione e la durata delle singole lavorazioni;
- b) individuazione dei rischi e delle sovrapposizioni spaziotemporali;
- c) valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro;
- d) organizzazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;
- e) individuazione dei soggetti con specifici compiti di coordinamento e relative modalità gestionali;
- f) modalità di verifica e controllo ed eventuali azioni correttive;
- g) stima dei costi della sicurezza.

In altre parole, **il dato normativo e formale determinante l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina appare secondario rispetto all'imprescindibile necessità che gli strumenti utilizzati [1] siano predisposti e realizzati perseguendo unicamente l'obiettivo**

della tutela dei lavoratori [2].

In conclusione, è doveroso affrontare, pur brevemente, un aspetto fondamentale per la corretta e sicura esecuzione delle operatività qui trattate: la progettazione delle opere e delle attività riferite al loro montaggio e smontaggio. La normativa prevede che la progettazione dei luoghi di lavoro, delle attrezzature impiegate e delle opere temporanee (o permanenti), sia effettuata in coerenza con i principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In tale contesto, sono previsti specifici obblighi in capo ai progettisti di attrezzature, impianti e luoghi di lavoro, e ai relativi fabbricanti, fornitori ed installatori. Tali obblighi fondamentali trovano sempre applicazione, qualunque sia la normativa specifica applicabile. Nel caso poi di realizzazione di opere temporanee (o permanenti) rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e, nello specifico, del "decreto palchi", anche il committente deve garantire che le proprie scelte scenografico-architettoniche, tecniche e organizzative non pregiudichino in alcun modo la salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno in seguito impiegati nel montaggio e nel successivo smontaggio delle opere.

Assomusica, "[Chiarimenti sul decreto interministeriale 22 Luglio 2014](#)", documento realizzato con il contributo tecnico di ASL Milano (formato PDF, 9.55 MB).

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Ministero della Salute ?Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 - Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività](#)

RPS

[1] Si pensi, per tutti, al DUVRI ? documento previsto in caso di applicazione del Titolo I ? o al PSC ? documento previsto in caso di applicazione del Titolo IV.

[2] Tale necessità è tanto più importante ove si consideri quanto la più recente giurisprudenza in materia di salute e sicurezza insista sulla circostanza che i soggetti obbligati debbano dimostrare il rispetto non formale ma necessariamente sostanziale delle disposizioni a tutela della salute e sicurezza degli operatori.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it